

**ACCORDO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTE PER MEDICI IN
DECRETO PRESIDENZIALE N. 83 DP del 14/10/2024 Allegato Utente 1 (A01)**

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, e successive modificazioni ed integrazioni”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute n. 68 del 4 febbraio 2015 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute n. 402 del 13 giugno 2017 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell’art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015”;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, rappresentata per il presente atto dal Direttore della Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia Prof. Valentino Remorgida, per delega con D.R. repertorio n. 902 prot. n. 17882 del 6/7/2018;

e

La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con sede in Via Giacomo Venezian, 1 20133 Milano, C.F. 80018230153, in persona del Dott. Gustavo Galmozzi, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Fondazione;

1. Oggetto dell’accordo

Le parti attivano un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività professionalizzante extra rete formativa del medico specializzando Dott. BERTINATO RICCARDO presso la Struttura Complessa Ginecologia Oncologica della Fondazione Irccs – Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

2. Premesse

La Struttura ospitante dichiara:

- di essere una struttura pubblica
- di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di non aver saturato il proprio potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica che frequentano tale struttura.

3. Dati medico specializzando

Cognome e nome BERTINATO RICCARDO

...

4. Modalità svolgimento tirocinio

Periodo di svolgimento DAL 01/11/2024 AL 31/07/2025

STRUTTURA COMPLESSA GINECOLOGIA ONCOLOGICA DELLA FONDAZIONE IRCCS – ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO

Responsabile della S.C. DOTT. FRANCESCO RASPAGLIESI

Tutor di riferimento struttura ospitante DOTT. FRANCESCO RASPAGLIESI

Conoscenze, abilità e competenze del tirocinio:

- Ecografia ginecologica di II livello;
- Colposcopia;
- Isteroscopia diagnostica ed operativa;
- Diagnosi, trattamento chirurgico e chemioterapico delle neoplasie dell'ovaio, dell'utero, della cervice uterina e della vulva.

5. Disposizioni relative all'attività del medico in formazione specialistica

Ai sensi degli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 368/1999, il medico in formazione specialistica stipula all'atto dell'iscrizione uno specifico contratto annuale di formazione-lavoro, finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.

Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della Struttura clinica presso la quale è assegnato dal consiglio di scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidata al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

6. Copertura assicurativa

L'Ente convenzionato provvederà, con adeguato massimale, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal personale medico in formazione presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D.Lgs. 368/1999. Gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave restano a carico dello specializzando.

7. Trattamento dati personali e obbligo di riservatezza

Le Parti, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti all'esecuzione della presente convenzione e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalla stessa derivanti. Le Parti si impegnano,

nell'esecuzione della presente convenzione e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR" e il Codice Privacy D.lgs. 196/2003 aggiornato con il D.lgs 101/2018), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito della convenzione, per il tempo strettamente necessario e per le finalità per i quali sono stati raccolti e per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge. In particolare, i dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato dal Considerando 39 del Regolamento UE 2016/679, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento UE 2016/679. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti. I dati personali che le Parti si scambiano in sede di stipula e accettazione della convenzione saranno trattati, da ciascuna di esse e vicendevolmente, in qualità di Titolari Autonomi del trattamento, ciascuna Parte fornisce, in funzione del proprio oggetto sociale, una prestazione specifica o un ben identificato servizio che, assieme, rappresentano per il medesimo Interessato un unico beneficio. I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o Organizzazioni internazionali. Qualora ve ne fosse necessità, le Parti potranno affidare il trattamento a soggetti appositamente nominati ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679. Le Parti si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 Regolamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto di reclamo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 Regolamento UE 2016/679). Oll soggetto ospitante designerà i medici specialisti in formazione quali persone autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e della vigente normativa nazionale (D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018). Questi soggetti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e dovranno osservare diligentemente le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

8. Misure in materia di prevenzione e protezione della salute

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono assimilati ai "lavoratori".

L'Università e la Struttura Ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università cura la "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così, come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e sue ss.mm. e ii, attraverso l'erogazione al medico in formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale con consegna alla Struttura Ospitante di copia dell'attestazione finale;

In caso di mancata produzione della suddetta attestazione, il medico in formazione è tenuto a frequentare le iniziative formative organizzate dalla Struttura Ospitante secondo le modalità previste; eventuali spese legate alla somministrazione della formazione non saranno imputate all'Università;

b) laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui il medico in formazione sarà esposto, la Struttura Ospitante si impegna a somministrare al medico specializzando, formazione specifica e formazione specifica integrativa rispetto a quella già effettuata dall'Università;

c) sulla Struttura Ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori", del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

d) al medico competente della Struttura Ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della Struttura Ospitante.

In materia di tutela del personale esposto a radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.) si rimanda all'addendum in allegato.

9. Codice etico

Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il **Codice Etico** e di Comportamento dell'Università del Piemonte Orientale emanato in ottemperanza alle disposizioni della legge n. 240/2010 e del D.P.R. n. 62/2013 e della L. n. 190/2012, pubblicato sul sito di Ateneo <https://www.uniupo.it/it/ateneo/regole-trasparenza-sindacati/normativa/codice-etico-e-di-comportamento> e il Codice Etico adottato da Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori in applicazione dell'art. 4 della L. 240/2010, disponibile al link <https://www.istitutotumori.mi.it/codice-di-condotta>.

10. Durata

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha durata pari a quella del tirocinio. Un eventuale prolungamento del periodo formativo potrà essere concordato, alle condizioni indicate in questa convenzione, tramite scambio di corrispondenza.

11. Imposta di bollo e registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con imposta a carico del soggetto registrante. Le parti provvederanno ognuna per proprio conto agli oneri di cui a i sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 e s.m.i. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20/03/2014 e 12/05/2015.

Firma e timbro del Direttore della Scuola

.....

Firma e timbro del Presidente e Legale Rappresentante
della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
Dott. Gustavo Galmozzi

Firma e timbro del Legale Rappresentante della Struttura Ospitante

.....

**ADDENDUM ALL'ACCORDO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTE
PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA PRESSO LE STRUTTURE EXTRA RETE FORMATIVA**

Rif. D. Lgs. 101/2020 e s.m.i.

LAVORATORI ESTERNI PROVENIENTI DA UPO (DATORE DI LAVORO) IN ZONE CLASSIFICATE GESTITE DAL ALTRO ENTE (ESERCENTE)

Qualora Il lavoratore/studente nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione/accordo, sia esposto a rischi da radiazioni ionizzanti presso le zone Classificate dell'Esercente ove sarà inserito, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 112 e 113 del D.Lgs. 101/2020, le Parti concordano quanto segue:

1. Gli Esperti di Radioprotezione dei due enti verificano prioritariamente la classificazione di rischio del Lavoratore/studente in funzione dell'attività che verrà effettuata presso l'ENTE e concordano il vincolo di dose. I vincoli di dose adottati abitualmente da UPO

sono:

- 6 mSv per i lavoratori/studenti classificati in categoria A
- 3 mSv per i lavoratori/studenti classificati in categoria B
- 0,5 mSv/anno per i lavoratori/studenti classificati Non Esposti

2. L'Esperto di Radioprotezione di UPO provvede ad effettuare la classificazione di rischio lavorativo e, se del caso, istituisce la scheda dosimetrica individuale o il libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni di Categoria A.

3. Il Medico Autorizzato di UPO, per i lavoratori/studenti classificati come lavoratori "esposti", provvede, a seguito dei necessari accertamenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa vigente, ad istituire e aggiornare il Documento Sanitario Personale e a redigere il certificato di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti che sarà inviato, per il tramite del lavoratore/studente, all'ENTE;

4. L' ENTE provvede a dotare lavoratori/studenti di dosimetri personali, salvo accordi specifici tra Esperti di Radioprotezione per brevi periodi di frequenza;

5. Con periodicità compatibile con le indicazioni di legge, l'Esperto di Radioprotezione dell'ENTE trasmette all'Esperto di Radioprotezione di UPO la dosimetria personale che viene registrata nella scheda dosimetrica personale istituita datore di lavoro.

6. Nel caso di Lavoratori esterni di Categoria A, L'Esperto di Radioprotezione dell'ENTE provvede a registrare le valutazioni di dose direttamente sul Libretto personale di Radioprotezione istituito da UPO.